

Art. 14

1. Il domicilio è inviolabile.
2. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo ***le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale***¹.
3. Gli accertamenti e le ispezioni² per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

¹ Le legge deve essere fatta garantendo la tutela della libertà personale e non come si vuole.

² Possibilmente senza sfasciare tutto o fare danni senza poi risarcire.